

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

Ecco perchè io non aveva parlato sulla seconda parte della sua domanda.

CERULLI. Conosco che, a forma del regolamento, la petizione dev'essere esaminata dalla Commissione, che deve poi proporre alla Camera una risoluzione; ma siccome un'altra petizione identica già è stata provvista nel senso da me desiderato, così io proponeva che anche questa fosse sin da ora spedita al Ministero. Ora, contro le resistenze del regolamento si comprende che io non possa fare ulteriori insistenze, confidando, del resto, pienamente nella giustizia della Giunta per le petizioni.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per affari particolari, gli onorevoli Elia, di giorni 2; Rogadeo, 10; Sonnino, 30; Muratori, 5; Arrigossi, 8; Bertani G. B., 8; Morana, 8; Giacomelli, 4.

Per motivi di salute: gli onorevoli Fusco, di giorni 10; Mascilli, 12; Tranfo, 20; Plutino Fabrizio, 3; Tenca, 8.

Per servizio pubblico: l'onorevole Di Masino, di giorni 8.

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Pianciani di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PIANCIANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge, presentato dagli onorevoli Di Rudinì e Di Cesarò, per accordare al Governo la facoltà di modificare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia. (V. *Stampato*, numero 62-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE DEI CONDANNATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per la liberazione condizionale dei condannati.

La Camera ricorderà che nella precedente seduta fu votato l'articolo 1. Passiamo quindi all'articolo 2.

Ne do lettura:

« Art. 2. L'ammissione al modo più mite di esecuzione della condanna, e la liberazione condizionale e revocabile sono accordate con decreto motivato dei ministri della giustizia e dell'interno, sulla proposta

del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova, e sentito il parere della Sezione d'accusa dello stesso distretto, la quale sulle conclusioni del Pubblico Ministero può assumere tutte le informazioni ed istruzioni che creda opportune.

« Se la Sezione di accusa è di avviso che la liberazione condizionale non possa accordarsi, la proposta potrà esserne rinnovata dopo due anni.

« Il decreto è revocabile con altro decreto degli stessi ministri della giustizia e dell'interno, se il condannato tiene cattiva condotta, o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di ammissione o liberazione provvisoria.

« La rivocazione può essere provocata dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale contemporaneamente alla proposta può anche per ragioni di ordine pubblico ordinare l'arresto del liberato. »

A quest'articolo, e propriamente agli ultimi due paragrafi, l'onorevole Omodei propone queste modificazioni.

All'alinea 2°:

« 1° Il decreto è revocabile con altro decreto degli stessi ministri della giustizia e dell'interno, *sentito il parere del procuratore generale del Re della Corte di appello, nel di cui distretto domicilia il condannato*, se tiene cattiva condotta o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di ammissione o liberazione provvisoria. »

All'alinea 3°:

« 2° La rivocazione può essere provocata dall'autorità di pubblica sicurezza.

« Per qualunque siasi crimine o delitto può farsi luogo all'arresto dei liberati: può il pretore od il giudice istruttore rilasciare mandato di cattura; nè possono in nessun caso ottenere il beneficio della libertà provvisoria. »

La Commissione accetta gli emendamenti dell'onorevole Omodei?

FOSSA, relatore. La Commissione dichiara di non poterli accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro li accetta?

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. Io mi associo all'avviso della Commissione.

Dichiarai già nel mio discorso, che per me è condizione essenziale del buon successo di questa istituzione, che il liberato sotto condizione, il quale è sempre un condannato, sappia di trovarsi ad ogni istante sotto gli occhi e la discrezione dell'autorità incaricata di vegliare sulla sua condotta; e se venisse stabilito che per la rivocazione occorresse una specie di preliminare giudizio, io temerei che gravissimi inconvenienti verrebbero a sollevarsi.

Inoltre, indicando che il pretore o giudice istrut-